



Città di Monselice

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 - fax 042973092

www.comune.monselice.padova.it - pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Reg. Ord. n. 55

Monselice, 15 maggio 2020

OGGETTO: Misure organizzative dei mercati di Monselice.

IL SINDACO

PREMESSO:

- ❖ che il Consiglio dei Ministri, preso atto della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020, con deliberazione del 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 per il periodo di sei mesi;
- ❖ che con successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23/2/2020, 25/2/2020, 1/3/2020, 4/3/2020, 8/3/2020, 9/3/2020, 11/3/2020, 22/3/2020, 1/4/2020 sono state introdotte misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che si ispirano fondamentalmente al principio del distanziamento sociale quale regola fondamentale di contrasto della diffusione del contagio del virus;
- ❖ che con successive ordinanze del Ministero della salute e del capo del Dipartimento della Protezione Civile sono state prescritte disposizioni attuative delle citate norme;
- ❖ che il Presidente della Giunta Regionale del Veneto con ordinanze n. 28 e 29 del 12/3/2020, 30 del 18/3/2020, 33 del 19/3/2020, 36 e 37 del 3/4/2020 ha introdotto ulteriori disposizioni per il distanziamento sociale ed il contrasto dell'assembramento di persone la cui efficacia è stabilita fino al 13 aprile 2020;
- ❖ che con D.P.C.M. 11/3/2020 riportante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" da virus COVID-19, mediante il quale è stato disposto all'art. 1 comma 1 n. 1) la chiusura dei mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
- ❖ che il Presidente della Giunta Regionale del Veneto con Ordinanza n. 37 del 3/4/2020, al punto 3 a) del dispositivo disponeva il divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda anche le seguenti condizioni minimali:
 - nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
 - presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
 - sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
 - per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca;
- ❖ che con ordinanza sindacale n. 25 del 5/4/2020 venivano disposte misure di carattere organizzativo finalizzate al regolare svolgimento dei mercati di generi alimentari prevedendo lo svolgimento degli stessi nelle giornate di lunedì e venerdì presso piazza Ossicella e l'immobile comunale di via Piave 5 (Agrimons – mercato della freschezza);
- ❖ che con DPCM 10 aprile 2020 veniva autorizzata la vendita al dettaglio di prodotti florovivaistici e di abbigliamento e calzature per bambini, anche nei mercati;
- ❖ che con ordinanza sindacale n. 42 del 25 aprile 2020 si disponeva lo svolgimento dei mercati settimanali del lunedì e del venerdì per la vendita dei generi alimentari, dei prodotti florovivaistici e di abbigliamento e calzature per bambini, esclusivamente in Piazza Ossicella e nelle aree pubbliche immediatamente adiacenti con le seguenti prescrizioni:



Città di Monselice

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 - fax 042973092

www.comune.monselice.padova.it - pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

- l'area di vendita dovrà essere opportunamente delimitata mediante l'apposizione di transenne e/o altri accorgimenti che impediscano il passaggio tra i banchi di vendita;
- la delimitazione dovrà prevedere un unico varco per l'accesso ed un separato varco per l'uscita del pubblico.
- dovrà essere garantita la sorveglianza in modo da controllare il rispetto delle distanze sociali previste dalla normativa e del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- i venditori ed i visitatori dovranno obbligatoriamente utilizzare guanti monouso e mascherine od indossare altro dispositivo/capo di abbigliamento che garantisca la copertura di naso e bocca;

RITENUTO, nelle more della programmazione concertata Stato-Regioni finalizzata alla ripresa delle attività economico-produttive-commerciali inerenti alle diverse tipologie merceologiche, di definire una localizzazione dei banchi del mercato che sia rispettosa delle prescrizioni già adottate da questo ente in merito al distanziamento sociale ed alla prevenzione della diffusione del contagio;

RITENUTO di confermare provvisoriamente il posizionamento dei banchi già localizzati presso piazza Ossicella;

RITENUTO di individuare, quale soluzione che permette il controllo degli accessi, il posizionamento dei banchi del mercato anche nelle aree di Piazza Mazzini, via Argine destro e Campo della Fiera;

CONSIDERATA l'impossibilità di confermare gli spazi precedentemente assegnati a ciascun operatore commerciale in relazione alle esigenze di distanziamento e alle dimensioni dei singoli banchi;

RITENUTO pertanto, di rimettere provvisoriamente al Comando di Polizia Locale il compito di collocare i banchi confermando, laddove possibile, la collocazione nel rispetto dell'assegnazione originaria;

RITENUTO opportuno e necessario attivare tutte le misure idonee a garantire il distanziamento sociale e, a maggior ragione, le occasioni di assembramento di persone;

RAVVISATA la contingibilità e l'urgenza di disporre, a tutela della salute pubblica locale, la regolamentazione temporanea dello svolgimento del mercato per la vendita di soli generi alimentari adeguandola alle disposizioni introdotte dal DPCM 11/3/2020 e dell'O.P.G.R. n. 37 del 3/4/2020;

RICHIAMATO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che prevede in capo al Sindaco, quale autorità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, a tutela della propria comunità locale;

CONSIDERATO altresì che l'art. 3 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 prevede la possibilità di adozione di misure ulteriormente restrittive in relazione a situazioni di aggravamento del rischio, anche da parte dei Sindaci, nell'ambito dell'attività di loro competenza, purchè non siano in contrasto con le misure statali e non incidano sulle attività produttive e di rilevanza strategica per l'economia nazionale;



Città di Monselice

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 - fax 042973092

www.comune.monselice.padova.it - pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

ORDINA

con decorrenza dalla data odierna e sino alla cessazione della situazione di emergenza disposta con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, fatte salve eventuali proroghe che possano essere disposte dallo Stato,

1. i mercati settimanali del lunedì e del venerdì per la vendita dei generi alimentari, dei prodotti florovivaistici e di abbigliamento e calzature per bambini si svolgeranno esclusivamente in Piazza Ossicella;
2. i banchi del mercato di altre tipologie merceologiche dovranno essere posizionati nelle seguenti aree:
 - ❖ Piazza Mazzini;
 - ❖ via Argine destro;
 - ❖ Campo della Fiera;
3. i mercati che si svolgono nelle aree sopra citate dovranno svolgersi con le seguenti prescrizioni:
 - l'area di vendita dovrà essere opportunamente delimitata mediante l'apposizione di transenne e/o altri accorgimenti che impediscano il passaggio tra i banchi di vendita;
 - la delimitazione dovrà prevedere un unico varco per l'accesso ed un separato varco per l'uscita del pubblico.
 - dovrà essere garantita la sorveglianza in modo da controllare il rispetto delle distanze sociali e del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
 - i venditori ed i visitatori dovranno obbligatoriamente utilizzare guanti monouso e mascherine od indossare altro dispositivo/capo di abbigliamento che garantisca la copertura di naso e bocca;
4. il Mercato della Freschezza – Agrimons, che si svolge presso la struttura comunale di via Piave dovrà osservare le medesime prescrizioni indicate al punto 3) per il mercato di piazza Ossicella.
5. il Comando di Polizia Locale provvederà ad assegnare i posteggi, confermando laddove possibile, la collocazione conforme all'assegnazione originaria;
6. la Polizia Locale e le altre forze dell'ordine sono incaricate di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

L'inosservanza del presente provvedimento è punita ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.

Contro il presente provvedimento è consentito il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza.

La presente ordinanza viene:

- ❖ pubblicata all'Albo Pretorio e nel sito internet del Comune.

e comunicata a

- ❖ operatori economici dei mercati interessati.
- ❖ Comando di Polizia Locale.
- ❖ Stazione Carabinieri di Monselice.
- ❖ Dirigente Area Affari Generali – SUAP.
- ❖ Protezione Civile.

IL SINDACO
avv. Giorgia Bedin

